

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 18 LUG 2017

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. Gen. 1415 del 18 luglio 2017

E

Il signor Rossi Claudio (codice fiscale RSSCLD70S16H223J), nato a Reggio Emilia (RE) il 16 novembre 1970, residente a Montecchio Maggiore (VI) in Via Padova n.2

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso al signor Rossi Claudio l'unità immobiliare sita a Vicenza in Via Giambattista Vico n.45, avente la superficie di circa mq 30 e individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale 186 sub.

12. La cantina non è oggetto della concessione.

2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni sei, decorrenti dal 1° luglio 2017.

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa richiesta del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00), da pagarsi in rate mensili anticipate presso la Tesoreria comunale.

4) Il concessionario deve adibire l'unità immobiliare all'attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna.

Il concessionario non può cambiare l'uso cui l'unità immobiliare è adibita senza il consenso scritto del Comune di Vicenza.

5) Il concessionario non può sub concedere in tutto o in parte l'unità immobiliare o cedere l'atto di concessione.

6) Il concessionario dichiara di accettare l'unità immobiliare nello stato in cui essa si trova, idonea allo svolgimento dell'attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna.

Il concessionario si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare al Comune di Vicenza alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta in detenzione, fatto salvo il deperimento dovuto all'utilizzo.

Qualsiasi eventuale lavoro di sistemazione dell'unità immobiliare per adattarla all'uso di cui sopra dovrà essere fatto a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione scritta del Comune di Vicenza, senza che al termine della concessione, comunque ciò avvenga, il concessionario possa mai pretendere rimborsi o indennizzi di sorta per eventuali migliorie.

7) Durante la concessione la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare è a carico del concessionario, come pure la manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione della manutenzione ordinaria.



Fatto salvo quanto sopra, la manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Vicenza.

Il concessionario deve altresì farsi carico delle spese per le utenze domestiche e di tutte le spese che usualmente sono a carico del conduttore.

8) Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'unità immobiliare, facendo parte di un complesso immobiliare con destinazione ERP, è soggetta al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 824 e seguenti del Codice civile e che pertanto la presente concessione in uso, sottratta dalle regole del diritto privato e soggetta alla norme del diritto amministrativo, ha carattere precario potendo essere revocata o modificata per motivi di interesse pubblico.

9) Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di dichiarare decaduta la concessione in uso nel caso in cui il concessionario non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte con il presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dallo stesso concessionario.

10) Il concessionario ha la facoltà di recedere dal presente atto previo preavviso di almeno tre mesi.

11) A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, il concessionario deve versare presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a € 1.238,00 (milleduecentotrentotto/00), ovvero presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Qualora per qualsiasi motivo il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, il concessionario dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 1.238,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

12) Le parti danno atto che è stato redatto l'Attestato di Prestazione Energetica avente codice 66911/2017 e relativo all'unità immobiliare oggetto del presente atto di concessione.

13) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione e unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

14) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario che dovrà provvedere anche alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text of clause 14.